

13891/07



ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE TASSI

MARTINO
6/12
MR

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente aggiunto -
- Dott. Salvatore SENESE - Presidente di sezione -
- Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere -
- Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere -
- Dott. Francesco TRIFONE - Rel. Consigliere -
- Dott. Giuseppe SALME' - Consigliere -
- Dott. Fabrizio FORTE - Consigliere -
- Dott. Emilio MALPICA - Consigliere -
- Dott. Maura LA TERZA - Consigliere -

Oggetto
Regolamento di giurisdizione

R.G.N. '0

Cron. 13881

Rep.

Ud. 03/04/07

e.c.

ha pronunciato la seguente



ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CITTA' DELLA PIEVE 19, presso lo studio dell'avvocato MARTINO CLAUDIO, rappresentata e difesa dall'avvocato BUSE MICHAEL, giusta procura speciale in atti;

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO, in persona del Curatore pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 16, presso lo studio

2007

514



dell'avvocato RICCIO GIANFRANCO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MACCARI ENRICO, giusta delega a margine del controricorso;

- *controricorrente* -

per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 2204/05 del Tribunale di MANTOVA;

adito l'avvocato Maria TROPIANO per delega dell'avvocato Gianfranco Riccio;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 03/04/07 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA il quale, visti gli artt. 42 e ss., chiede che, in accoglimento del ricorso, le Sezioni unite della Corte di cassazione dichiarino la giurisdizione del giudice tedesco, con ogni ulteriore provvedimento, come per legge.

ORDINANZA

Svolgimento del processo

Il presidente del tribunale di Mantova, su ricorso del Fallimento _____ ingiungeva alla società tedesca _____ di pagare alla ricorrente la somma di euro 163.718,57 reclamata a titolo di prezzo della vendita di beni forniti dalla società ita-



liana.

Avverso il decreto monitorio ha proposto opposizione innanzi al tribunale di Mantova la società

, che ha chiesto, preliminarmente, che sia dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano e che in data 27 maggio 2005 ha notificato istanza per regolamento preventivo di giurisdizione.

Ha esposto che, essendo la controversia disciplinata dal Regolamento CEE n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000 trattandosi di causa in materia civile o commerciale iniziata successivamente al 1° marzo 2002 ed avendo essa società convenuta in giudizio la sua sede in Germania, sussisterebbe per il giudice italiano il difetto di giurisdizione, appartenendo, invece, la competenza giurisdizionale al giudice tedesco.

All'uopo ha dedotto che:

a) le parti contraenti, in virtù dell'art. 10.2 delle condizioni generali di contratto, predisposte dalla società , avevano stabilito che tutte le controversie relative ai rapporti commerciali tra esse intercorsi erano devolute al giudice tedesco, essendo in Germania la sede di essa società;

b) sussistevano le condizioni previste dall'art. 23, primo comma, lett. b) del Regolamento CEE n. 44/2001 per la deroga della competenza giurisdizionale



a favore del giudice tedesco in virtù della prassi pluriennale delle parti in causa, derivante *per facta concludentia* in base ad un comportamento concreto delle stesse, che si protraeva da un apprezzabile lasso di tempo;

c) in ogni caso, indipendentemente dalla dedotta deroga pattizia in virtù della suddetta prassi, il difetto di giurisdizione del giudice italiano doveva farsi derivare dalla previsione di cui agli art. 2, 3 e 5, primo comma, del predetto Regolamento CEE, dato che, potendo nella materia contrattuale la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro essere convenuta davanti al giudice del luogo ove l'obbligazione è stata eseguita, detto luogo, nel caso di specie di compravendita di beni indicato in quello della "consegna", doveva essere identificato, secondo il criterio puramente fattuale che il Regolamento avrebbe introdotto, in quello ove essa società acquirente aveva ottenuto, nella sua sede in Germania, la disponibilità effettiva e concreta della merce.

Ha resistito al ricorso il Fallimento

_____, che ha chiesto che sia dichiarata la giurisdizione del giudice italiano, eccependo che:

1. in ordine alla dedotta proroga convenzionale della competenza giurisdizionale a favore del giudice



tedesco, il motivo del ricorso sul punto non sarebbe autosufficiente, perché la società ricorrente aveva ommesso di riportare il tenore testuale della clausola delle condizioni generali di vendita, cui faceva riferimento, e del documento in lingua tedesca, contenente la clausola, non aveva fornito la indispensabile traduzione italiana, senza la quale di esso non dovrebbe tenersi conto;

2. la clausola attributiva di competenza giurisdizionale - ravvisabile, ai sensi dell'art. 23, primo comma, lett. b) del Regolamento CEE n. 44/1, "in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro" - non poteva essere desunta dal mero fatto che, rispetto alla previsione delle condizioni generali di vendita, la società fornitrice Rubinetterie Rapetti spa nulla aveva obiettato al riguardo, poiché nessuna prova era stata data che le suddette condizioni generali fossero state portate a conoscenza della società medesima;

3. la disciplina introdotta dal Regolamento CEE n. 44/2001 (che all'art. 5 indica che, nel caso di compravendita di beni, il luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita è quello in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto), contrariamente alla tesi



218 del 1995.

Motivi della decisione

Preliminarmente occorre rilevare che non può essere accolta l'eccezione della società resistente di mancanza di autosufficienza del motivo del ricordo, relativo alla dedotta deroga convenzionale della giurisdizione, proposta per il fatto che la società ricorrente aveva ommesso di riportare il tenore testuale della clausola delle condizioni generali di vendita e non aveva fornito la traduzione italiana del documento in lingua tedesca contenente la clausola stessa.

Il principio dell'obbligatorietà della lingua italiana (art. 122 c.p.c.), che si riferisce agli atti processuali in senso proprio e non anche ai documenti prodotti dalle parti, comporta - secondo la giurisprudenza costante di questo giudice di legittimità (*ex plurimis*: Cass., n. 19756/2005; Cass., n. 4537/90; Cass., n. 7232/87) - che, quando i documenti di parte siano redatti in lingua straniera, il giudice, che ai sensi dell'art. 123 c.p.c. ha la facoltà ma non l'obbligo di nominare un traduttore se non ne comprende il significato o se in ordine al contenuto di essi sorgano contrasti tra le parti, non è esonerato dall'obbligo di valutarne il contenuto quando dalle parti i documenti medesimi risultino anche sufficiente-



mente compresi.

Nel caso di specie, la resistente società del documento, contenente le condizioni generali di vendita predisposte dalla società ricorrente, ha, in questa sede, mostrato di conoscere certamente il significato pur in assenza della traduzione italiana.

Deve anche aggiungersi che, poiché tra le parti non sussiste neppure contrasto circa il contenuto della clausola dell'art. 10.2, è fuor di luogo invocare la genericità del motivo per la pretesa sua mancata autosufficienza, senza, peraltro, la necessità di ribadire che questa Corte, la quale in tema di giurisdizione giudica anche del fatto e deve procedere all'apprezzamento diretto delle risultanze e degli atti di causa, in modo indipendente dalle deduzioni delle parti (Cass., sez. un., n. 79/99), avrebbe ben potuto d'ufficio stabilire della comprensibilità della clausola.

La quale, tuttavia, nel suo pacifico contenuto di attribuzione della competenza giurisdizionale al giudice tedesco, non può considerarsi produttiva dell'invocato effetto di deroga sulla scorta, siccome assume la ricorrente società, di un comportamento concreto delle parti, che si sarebbe protratto in un apprezzabile lasso di tempo e che *per facta concludentia*



avrebbe realizzato l'ipotesi normativa dell'art. 23, primo comma, lett. b) del Regolamento CEE n. 44/2001.

La norma suddetta, che disciplina il patto derogatorio, stabilisce che la clausola attributiva della competenza giurisdizionale "deve essere conclusa: a) per iscritto o oralmente con conferma scritta, o b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro, o c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato".

Orbene, deve escludersi (secondo quanto le stesse parti in causa neppure contestano) che sussista il previsto requisito della forma scritta, richiesto per la clausola di proroga della giurisdizione in favore di uno degli Stati aderenti.

Il requisito in questione, infatti, è rispettato, per il caso in cui la clausola stessa figuri fra le condizioni generali predisposte da uno dei contraenti e stampate nel documento contrattuale, solo quando questo sia sottoscritto da entrambe le parti e contenga un richiamo espresso a dette condizioni generali, ancorché il richiamo non debba essere, altresì, conforme alla



previsione specifica dell'art. 1341 cod. civ.

Esso, invece, manca qualora si sia in presenza di clausola inserita in un modulo sottoscritto da uno soltanto dei contraenti, non essendo all'ucopo sufficiente né che l'altro contraente abbia provveduto a predisporre il modulo stesso, né che abbia poi tenuto un comportamento di conferma e di adesione al rapporto.

Sul punto, invero, la giurisprudenza di questa Corte (*ex plurimis*: Cass., sez. un., n. 7503/2004; Cass., sez. un., n. 6634/2003; Cass., sez. un., n. 1150/2002), in conformità alla giurisprudenza comunitaria, ha già ritenuto, in riferimento alla norma analoga dell'art. 17 della Convenzione di Bruxelles, che essa, subordinando la validità della clausola di deroga della giurisdizione all'esistenza di una convenzione, vincola il giudice a prendere in esame, in primo luogo, se la clausola attributiva di competenza giurisdizionale abbia effettivamente costituito oggetto del consenso delle parti, precisando che, nel caso in cui una clausola del genere figuri tra le condizioni generali stampate a tergo di un modulo contrattuale, ciò non vale ad integrare l'idonea deroga, dato che da tale procedimento nessuna garanzia viene fornita che la controparte abbia effettivamente aderito alla clausola derogatoria del diritto comune in materia di competenza giurisdizionale

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters.



e che solo nel caso in cui il contratto, sottoscritto da entrambe le parti, contenga un richiamo espresso a dette condizioni generali, deve ritenersi rispettato il requisito della prescritta forma.

Il risultato interpretativo di cui innanzi ha ricevuto conferma anche nella esegesi della norma dell'art. 23 del Regolamento 44/2001 CE, la cui disciplina sul tema è sostanzialmente improntata, nel suo dato letterale e nella complessiva sua ratio, a quella della Convenzione di Bruxelles, avendo questa Corte pure stabilito (Cass., sez. un., n. 20887/2006; Cass., sez. un., n. 10312/2006) che il requisito della forma scritta, prescritto dalla suddetta norma comunitaria per la clausola di proroga della giurisdizione in favore di uno degli Stati aderenti, per il caso in cui essa figuri tra le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti, risulta rispettato soltanto quando il documento sia sottoscritto da entrambe le parti e contenga un richiamo espresso a dette condizioni generali e che tale requisito deve considerarsi mancante nell'ipotesi in cui la clausola sia inserita in un modulo sottoscritto da uno solo dei contraenti, non essendo all'uopo sufficiente che l'altro contraente abbia provveduto a predisporre il modulo stesso, né che abbia poi tenuto un comportamento di conferma e di ade-

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'M' or 'M.'.



sione al rapporto.

Sostiene, tuttavia, la società ricorrente che, non avendo mai la società fornitrice contestato il contenuto, ad essa noto, delle condizioni di contratto predisposte dalla società tedesca ed avendo dato sempre esecuzione ai contratti in conformità alle relative previsioni, si sarebbe in presenza di una prassi pluriennale, attuata *per facta concludentia* in base ad un comportamento concreto dei contraenti protratto nel tempo, cui dovrebbe attribuirsi il significato di manifestazione di consenso alla deroga della giurisdizione a favore del giudice tedesco.

L'argomento, però, non è fondato, poiché è evidente l'errore della ricorrente nel ritenere realizzata l'adesione della controparte non in forma scritta, ma mediante un comportamento successivo dell'acquirente, che, diretto com'è al solo adempimento delle sue obbligazioni, non può valere quale espressione formale di volontà nel senso voluto dalla norma.

Sul punto soccorre ancora la giurisprudenza di questa Corte (Cass., sez. un., n. 10312/2006), che ha precisato come l'accettazione tacita della deroga mediante il fatto concludente dell'esecuzione del contratto può derivare solo se il rapporto sia stato preceduto da operazioni commerciali in cui la clausola di deroga ri-




sulti regolarmente accettata per iscritto e costantemente applicata, senza che emergano elementi tali da giustificare la presunzione di una volontà contraria a tale ininterrotta pratica negoziale.

Nel caso di specie sussiste espressa ammissione che mai in precedenza la clausola è stata accettata per iscritto, per cui diventa, in ogni caso, irrilevante la invocata prassi negoziale, che non può venire all'evidenza neppure sotto il diverso profilo della sua conformità ad altra generale esistente nel commercio internazionale, nella previsione di cui all'art. 23, primo comma, lett. c) del Regolamento CEE n. 44/2001, dato che di questa norma la società ricorrente non richiede l'applicazione.

Sostiene ancora la società ricorrente (e la tesi prospettata è anche quella delle conclusioni del P.M.) che, pure esclusa la ipotesi della deroga pattizia della giurisdizione a favore del giudice tedesco, della controversia, comunque, il giudice italiano non potrebbe conoscere, perché la disciplina introdotta dal Regolamento CEE n. 44/2001 (che all'art. 5 indica che, nel caso di compravendita di beni, il luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita è quello in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto),

A handwritten signature or mark in the bottom right corner of the page.



avrebbe stabilito, secondo la esegesi che della norma è stata data dalla giurisprudenza di merito, un criterio nuovo di determinazione del luogo di consegna, identificato, in caso di vendita internazionale, in quello dove si è verificata (o deve verificarsi) l' affidamento della merce nella disponibilità effettiva e concreta del destinatario acquirente, con la conseguenza che, nel caso all'esame, dovendo la merce acquistata pervenire ad essa destinataria finale nella sua sede, il luogo di consegna sarebbe in territorio tedesco.

Anche tale prospettazione non può essere accolta.

Al riguardo, ribadendo quanto questo giudice di legittimità ha già stabilito (Cass., sez. un., n. 20887/2006), si osserva che, a differenza della Convenzione di Bruxelles [la quale, secondo la risalente interpretazione che ne ha dato il Giudice comunitario (Corte giust. CE in causa 14/76, *De Bloos*; Corte giust. CE in causa 12/76, *Tessili*), richiede che sia prima individuata l'obbligazione specifica oggetto della domanda e che, quindi, in base alle norme del diritto internazionale privato, sia determinato il *locus destinatae solutionis* di quell'obbligazione], la norma dell'art. 5, n. 1, lett. b), del Regolamento 44/2001 CE, con riferimento al contratto di compravendita di beni ed a quello di prestazione di servizi, non richiede che deb-



bano essere prima accertati quali siano l'obbligazione di volta in volta dedotta in giudizio ed il luogo di adempimento di essa in base alla *lex causae* o al diritto materiale uniforme eventualmente applicabile.

L'innovazione introdotta dalla norma del Regolamento 44/2001 CE, infatti, consiste essenzialmente nel fatto che è essa stessa, in via autonoma, a stabilire che, per qualsiasi obbligazione derivante dal contratto di compravendita (a carico sia dell'alienante, sia dell'acquirente), viene sempre ed unicamente in rilievo "il luogo situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati".

Il Regolamento 44/2001 CEE, tuttavia, non definisce anche se per "luogo di consegna" debba essere inteso quello effettivo, nel quale i beni alienati sono materialmente acquisiti dal compratore (secondo un criterio aderente al semplice elemento letterale della norma, siccome sostiene la società ricorrente) ovvero quello in cui i beni alienati sono dal venditore affidati al primo trasportatore per il successivo inoltro al compratore, il quale, secondo la suddetta modalità prevista in contratto, ne accetta, in tal modo, la consegna, liberando il debitore dalla relativa obbligazione.

Occorre, allora, considerare che - non potendosi allo scopo utilizzare definizioni proprie del diritto



nazionale (quale potrebbe essere, per il caso in questione, quella di cui all'art. 1510, secondo comma, cod. civ.), dalla cui applicazione rischierebbe di essere vanificata la finalità del Regolamento di introdurre, anche sul punto, l'autonoma ed unificante disciplina della materia - è necessario, in base al criterio della specialità previsto dall'art. 7 della legge n. 218 del 1995 (che rimanda alla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 quale legge applicabile alle obbligazioni contrattuali senza pregiudizio delle altre convenzioni internazionali in quanto applicabili), fare ricorso, in tema di contratto di compravendita, alla Convenzione di Vienna sui contratti di vendita internazionale di beni mobili, adottata l'11 aprile 1980 e resa esecutiva con la legge 11 dicembre 1985.

Ne deriva che il criterio di collegamento applicabile, al fine di ammettere od escludere la giurisdizione del giudice italiano, è quello indicato dall'art. 31 della suddetta Convenzione di Vienna, norma secondo la quale, ove sia dedotto l'inadempimento all'obbligazione di fornitura di merci e sempre che il venditore non sia obbligato a consegnare i beni in un altro luogo determinato, l'obbligazione di consegna del venditore, qualora il contratto di vendita implichi il trasporto dei beni, deve intendersi adempiuta con la consegna dei be-



ni al primo vettore, perché ne effettui la successiva trasmissione al compratore (Cass., sez. un., n. 7/2007; Cass., sez. un., n. 20887/2006; Cass., sez. un., n. 14837/2003).

Orbene, nella specie l'obbligazione a carico della società italiana alienante, non risultando il diverso patto per il quale il venditore era tenuto a consegnare la merce in altro luogo specifico indicato dalle parti, è stata eseguita con la consegna al vettore, che ha sottoscritto quale primo trasportatore il ritiro delle singole forniture presso la sede in Italia della società

Va, pertanto, dichiarata la giurisdizione del giudice italiano.

Le spese del presente procedimento sono interamente compensate, ravvisati i giusti motivi, di cui all'art. 92 c.p.c., nella particolarità della questione relativa all'interpretazione della norma comunitaria circa il concetto di luogo di consegna in tema di compravendita internazionale.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, pronunciando sul regolamento di giurisdizione, dichiara la giurisdizione del giudice italiano. Compensa interamente tra le parti le spese del procedimento di cassazione.



Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il
giorno 3 aprile 2007.

Il Presidente

IL CANCELLIERE C1
Giovanni Giambattista

Depositata in Cancelleria

oggi, 14 GIU. 2007



IL CANCELLIERE C1
Giovanni Giambattista

Copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta del
Sig. Av. MARTINO CLAUDIO in forma legale.

Roma, il 16 NOV. 2007



IL CANCELLIERE C1
Antonella Fogliana